

**Proposta di legge di iniziativa popolare denominata:
“INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO”**

ARTICOLATO:

Art. 1

1. E' esplicitamente vietato che possano essere svolte sul territorio della Repubblica attività di lavoro, sia di natura autonoma che dipendente, che non siano fra quelle individuate negli specifici istituti giudici approvati in forma di legge dal Consiglio Grande e Generale in materia di rilascio di licenza in campo di industria, artigianato, commercio ovvero da attività professionali e di tutela del lavoro subordinato. Il committente delle prestazioni sopraindicate si configura a tutti gli effetti datore di lavoro, con tutti i conseguenti obblighi di legge, in particolare quelli retributivo e contributivo. In merito, si rimanda ai principi indicati dall'art.19 della Legge 1955 n.42.

Art.2

1. E' considerata lavoro subordinato, ai sensi dell'art.19 della legge 1955 n.42 e della normativa in materia di lavoro in capo al committente, l'attività prestata da qualunque persona fisica, anche tramite altra persona giuridica, quando questa avvenga nei locali e/o pertinenze del committente e/o in mancanza di un'autonoma organizzazione, quali ad esempio, l'utilizzo di macchine e/o attrezzature del committente. Sono escluse tutte le attività di pulizia, installazione, riparazione ed edili inerenti le attrezzature di lavoro ed i locali di lavoro, purché il committente abbia verificato la sussistenza della licenza o di analoga altra autorizzazione, se impresa non residente, allo svolgimento di tale attività, e la sussistenza di un regolare rapporto di lavoro in presenza di lavoratori dipendenti.

Art. 3

1. E' abrogato l'art.19 della L.131/2005.

2. In materia di distacco del personale, si applicano le seguenti disposizioni: il distacco di lavoratori si configura quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori subordinati, con il loro consenso, a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di un'attività lavorativa dettata da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo, con le seguenti specificazioni:

a) la durata non può essere superiore a tre mesi quando l'attività dovrà essere inerente al proprio ciclo produttivo e dovrà risultare dalla sostanziale identità dell'attività effettivamente svolta dalle due imprese.

b) nei casi di fornitura di beni prodotti e/o relativo montaggio, collaudo e manutenzione, il tempo sarà limitato a quello strettamente necessario all'esecuzione dell'opera. In questo contesto rientra l'attività di imprese edili e di impiantistica non residenti che si trovano ad operare, previa le prescritte autorizzazioni, nel territorio della Repubblica. In tal caso l'impresa non residente deve redigere, assieme al committente, un apposito contratto di appalto ove l'impresa, oltre ad obbligarsi alla realizzazione dell'opera attraverso propri mezzi e a proprio rischio, rinunci espressamente al subappalto.

2. Il distacco di lavoratori tra impresa di diritto non sammarinese distaccante e impresa sammarinese, dovrà risultare da apposito contratto registrato, la cui copia in bollo dovrà essere trasmessa mediante Raccomandata R/R all'Ufficio del Lavoro – Ispettorato del Lavoro prima dell'inizio del distacco. Il distacco di lavoratori tra imprese sammarinesi dovrà essere oggetto di comunicazione all'Ufficio del Lavoro – Ispettorato del Lavoro e all'Istituto Sicurezza Sociale prima dell'inizio del distacco.

3. Il contratto di cui al comma precedente deve indicare:

a) l'esigenza organizzativa e/o produttiva che giustifica il distacco;

b) le generalità e il numero dei lavoratori coinvolti nel distacco;

- c) le mansioni alle quali il lavoratore distaccato sarà adibito;
- d) il luogo e l'orario di lavoro;
- e) la certificazione della sussistenza di un regolare rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore distaccato e l'impresa forense distaccante, la qualifica e la mansione di inquadramento;
- f) la certificazione attestante la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato di provenienza dell'impresa distaccante;
- g) la durata del distacco.

4. Il distacco di lavoratori, ad eccezione del punto B) del comma 2 del presente articolo, non può essere utilizzato:

- a) qualora l'impresa ospitante abbia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti a mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;
- b) qualora l'impresa ospitante abbia fatto ricorso nel mese precedente alla sospensione dei rapporti di lavoro o alla riduzione dell'orario con diritto alla Cassa Integrazione Guadagni, per mansioni analoghe a quelle cui si riferisce il distacco;
- c) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- d) per l'impiego di lavoratori forensi che nel Paese di provenienza beneficino della Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria, straordinaria o di mobilità;
- e) qualora l'impresa ospitante non abbia redatto l'apposito documento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali.

5. I lavoratori distaccati dovranno ricevere un'adeguata informazione e formazione relativamente ai rischi per la salute e la sicurezza, nonché alle misure e alle attività di protezione e prevenzione, in conformità con i principi contenuti nella Legge 18 febbraio 1998 n.31 e successivi decreti reggenziali.

6. Relativamente ai distacchi di lavoratori da imprese forensi, ad eccezione del ad eccezione del punto B) del comma 2 del presente articolo, questi potranno aver corso solo qualora non vi siano lavoratori sammarinesi, residenti o soggiornanti disponibili, a parità di qualifica e mansione, nelle Liste di Avviamento al Lavoro, da attestarsi da parte dell'Ufficio di Collocamento.

7. Il trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato continua a gravare sull'impresa distaccante, in caso di inadempimento risponde in solido l'impresa utilizzatrice.

8. E' vietato l'utilizzo del distacco da parte dei datori di lavoro tramite personale dipendente di impresa non di diritto sammarinese, quando con l'inserimento di tale personale si determina il superamento del 50% di lavoratori a tempo determinato in rapporto all'organico aziendale.

9. Nel settore dell'edilizia ed impiantistica è vietato il subappalto. Nei medesimi settori ogni impresa sammarinese è vincolata al punto A) del comma 2 del presente articolo. Nel caso che un'impresa non sammarinese svolga attività edile e/o di impiantistica, previe le prescritte autorizzazioni, potrà utilizzare solo il proprio personale per lo svolgimento dell'opera e limitatamente al tempo necessario come dovrà risultare da apposito contratto d'appalto stipulato con il committente che dovrà rispondere ai requisiti indicati nel presente articolo.

Art. 4

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche allo Stato in qualità di datore di lavoro ed erogatore di servizi ed a tutti gli Enti del Settore Pubblico Allargato.

Art. 5 (Sanzioni)

1. Le situazioni in violazione dell'art.1 sono soggette alle sanzioni di cui alla Legge 21/12/1989 n.128 e successive modifiche.
2. Le situazioni in violazione dell'art.2 sono soggette alle sanzioni di cui all'art.26 "divieto di mediazione" della Legge 19/09/1989 n.95 e successive modifiche
3. Le situazioni in violazione dell'art.3, a seconda delle fattispecie specifiche, sono soggette sia alle sanzioni di cui al primo e/o secondo comma del presente articolo.

Art. 6

1. La presente legge, fatte salve le situazioni precedentemente autorizzate il cui è termine è a scadenza delle predette autorizzazioni, entra in vigore 15 giorni dopo la sua legale pubblicazione